

# Notiziario fiscale

## Le principali novità

5 dicembre 2022

### Misure di sostegno

#### **Contributo a fondo perduto ristorazione & bar: scadenza domani, 6 dicembre**

Sono stati previsti ulteriori 40 milioni di euro a favore delle imprese particolarmente danneggiate dall'emergenza da Covid-19. Lo stanziamento contenuto nel Decreto-legge "sostegni-ter" viene erogato ai soggetti che hanno subito nel periodo di imposta 2021 una riduzione dell'ammontare dei ricavi superiore al 40% rispetto al 2019. I soggetti in possesso dei requisiti indicati possono inviare l'istanza di accesso all'agevolazione ancora fino a domani, martedì, 6 dicembre 2022.

#### REQUISITI

Sono ammissibili al contributo le imprese che, al momento della presentazione della domanda, svolgono, come attività prevalente, una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007

- 56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile;
- 56.21 - Fornitura di pasti preparati (catering per eventi);
- 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina;
- 93.11.2 - Gestione di piscine;
- 96.09.05 - Organizzazione di feste e cerimonie.

Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, la riduzione di almeno il 40% deve essere calcolata in riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell'anno 2021 rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi dell'anno 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA.

#### MODALITÀ

L'istanza dovrà essere predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" o potrà essere delegato un intermediario abilitato.

Il riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari sarà effettuato sulla base della dimensione dell'impresa; il contributo verrà accreditato sul conto corrente del beneficiario, identificato dall'IBAN intestato al soggetto richiedente, comunicato tramite l'istanza.

A tale fine, nell'istanza dovrà essere attestato il rispetto del massimale di aiuti triennale previsto dal regime "de minimis", tenendo conto degli aiuti, concessi o fruiti, la cui registrazione nel Registro nazionali degli aiuti di Stato è avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024. *Oluptis volorum sin raectia doluptatum vento dolum sint quiamen ditiandestem*

#### **DL Aiuti "quater": ulteriori sostegni contro il caro energia**

Il DL 176/2022 è entrato in vigore il 19 novembre 2022. Di seguito le principali novità introdotte

#### CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Vengono prorogati anche per il mese di dicembre 2022 i crediti d'imposta relativi all'acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022 (per le imprese non energivore è richiesto il requisito della potenza disponibile almeno pari a 4,5 kW).

Tali crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro il 30 giugno 2023; esteso al 30 giugno 2023 anche l'utilizzo in compensazione in F24 dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale:

- relativi al terzo trimestre 2022;
- relativi ai mesi di ottobre e dicembre 2022.

I beneficiari dei crediti d'imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 entro il 16 marzo 2023 (termine prorogato rispetto al precedente del 16 febbraio 2023).

#### CARO BOLLETTE

Per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

Le imprese interessate devono formulare apposita istanza ai fornitori, con modalità che saranno stabilite da un apposito DM; entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, il fornitore ha l'obbligo di offrire al richiedente una proposta di rateizzazione nella quale va indicato ammontare degli importi dovuti, numero delle rate e tasso applicato. È prevista anche una garanzia statale a copertura assicurativa sull'intero credito, nell'interesse del fornitore di energia.

#### CREDITO DI IMPOSTA PER ADEGUAMENTO REGISTRATORI TELEMATICI

Previsto un credito d'imposta per adeguare i registratori di cassa alla nuova lotteria degli scontrini che prevede la possibilità vincite immediate, tramite un apposito QR code.

Il bonus spetta per le spese di adeguamento sostenute nel 2023 fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico. Il credito è utilizzabile a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'adeguamento del registratore

#### SUPERBONUS AL 90%

Il decreto Aiuti quater diminuisce la detrazione dal 110 al 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, ad eccezione dei lavori per cui, al 25 novembre 2022, sia stata:

- presentata la Cila;
- adottata la delibera assembleare condominiale che approva l'esecuzione dei lavori;
- presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione.

Potranno ancora accedere al Superbonus 90% anche per il 2023 le abitazioni unifamiliari (villette) se si tratta di prima casa e se i proprietari non raggiungano un reddito di 15.000 euro l'anno, innalzato in base al numero dei componenti la famiglia.

Per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, l'aliquota al 110% si applica fino al 31 marzo 2023.

#### Fringe benefit: la soglia di esenzione sale a 3.000 euro

Il decreto Aiuti quater aumenta da 600 euro a 3.000 euro la soglia di fringe benefit erogabili ai lavoratori da parte dei datori di lavoro. L'agevolazione si applica limitatamente all'anno d'imposta 2022,

tenendo presente che si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (per il principio c.d. "di cassa allargata").

Si ricorda che la misura non rappresenta un obbligo, ma un incentivo fiscale per il datore di lavoro: le imprese non sono quindi obbligate a concedere i fringe benefit, ma rappresenta una libera opzione.

Tra i fringe benefit concessi ai lavoratori sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

In caso di ricorso ai voucher, il benefit si considera percepito dal dipendente nel momento in cui lo stesso entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

#### Compensi amministratori e "cassa allargata"

I compensi percepiti dagli amministratori entro il 12 gennaio 2023 relativamente a prestazioni effettuate nel corso del 2022, per il principio di "cassa allargata", sono parte del reddito 2022 degli amministratori stessi e sono deducibili da parte della società erogante con riferimento al medesimo periodo d'imposta. Non si applica il principio di cassa allargata se l'amministratore (con partita IVA) opera quale lavoratore autonomo, emettendo fattura.

## Adempimenti

#### Acconto IVA

Il 27 dicembre scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IVA. L'acconto (non dovuto se inferiore a 103,29 euro) va versato utilizzando il modello di pagamento F24 telematico, con uno dei seguenti codici tributo:

- 6013 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'IVA mensilmente;
- 6035 per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'IVA trimestralmente.

In base alla convenienza, può essere calcolando tra tre diversi metodi di calcolo:

- storico, sulla base della liquidazione di dicembre/4° trimestre dell'anno precedente;

- previsionale, sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre;
- analitico, si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre risultanti da un'apposita liquidazione.

### **Pubblicazione contributi ed erogazioni pubbliche senza sanzioni fino al 31 dicembre**

La disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le imprese adempiano all'obbligo di informativa per i contributi e le erogazioni pubbliche ricevute nel corso dell'anno precedente.

Anche per il 2022 (con riferimento all'anno 2021), analogamente a quanto previsto per il 2021 (con riferimento all'anno 2020), è stata disposta la sospensione dell'applicazione delle relative sanzioni; è quindi necessario, se obbligati, provvedere alla pubblicazione entro il 31 dicembre 2022.

Sono soggetti a tale obbligo i soggetti iscritti al Registro Imprese: società di capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario) e società cooperative (incluse le cooperative sociali). Sono esclusi i liberi professionisti.

Sono oggetto di pubblicazione i contributi e gli aiuti se di importo complessivo superiore a 10.000 euro erogati da:

- stato;
- enti locali: Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni;
- istituzioni universitarie;
- istituti autonomi case popolari;
- camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali;
- amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL);
- agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- agenzie fiscali.

Gli aiuti da pubblicare riguardano sovvenzioni, sussidi, contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi), vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l'utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese e le somme

percepite per cessioni e/o prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia, ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano la soglia di 10.000 euro tutti i contributi sono soggetti all'obbligo di pubblicazione. Le imprese possono indicare nella nota integrativa gli aiuti ricevuti, le imprese non tenute alla redazione della nota integrativa al bilancio devono pubblicare gli importi ricevuti sul proprio sito o, in mancanza, sul sito dell'associazione di categoria di appartenenza.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

## **Reddito di impresa e di lavoro autonomo**

### **Omaggi natalizi e spese di rappresentanza**

Con l'approssimarsi delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina sia a fini redditi che sia a fini IVA.

Da un punto di vista fiscale, gli omaggi natalizi sono regolati dalle disposizioni previste in materia di spese di rappresentanza. Tali spese, in genere, devono avere una finalità promozionale per l'azienda ed essere rivolte alla creazione di un beneficio economico per l'azienda che le sostiene, anche solo potenziale; devono essere inoltre gratuite e rispettare un principio di "congruità", risultando ragionevoli ed in linea con gli usi commerciali del settore in cui l'impresa opera.

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni è classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa. Le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta. Pertanto, il superamento per il

singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. Tale limite è per l'anno 2021 elevato a 516,46. Per poter inquadrare correttamente l'operazione è necessario individuare il tipo di bene oggetto di omaggio

(rientrante o meno nell'oggetto dell'attività esercitata) e distinguere il relativo trattamento ai fini IVA e per le imposte dirette (IRPEF/IRES); si riepilogano nelle tabelle di seguito i diversi casi.

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' - IMPRESE				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario fino ad euro 50	SI (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario superiore ad euro 50	NO		
A dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad euro 258; per l'anno 2021 – 516)

BENI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' - PROFESSIONISTI				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario fino ad euro 50	SI (anche alimenti e bevande)	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta
	Costo unitario superiore ad euro 50	NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	
A dipendenti		NO	Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad euro 258; per l'anno 2021 – 516)

BENI OGGETTO DELL'ATTIVITA' - IMPRESE E PROFESSIONISTI				
Tipo di omaggio		IVA		IRPEF/IRES
		Detrazione IVA	Cessione gratuita	Deducibilità della spesa
A clienti	Costo unitario fino ad euro 50	SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio
	Costo unitario superiore ad euro 50			Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,50% sui ricavi inferiori ad euro 10 milioni;</li> <li>• 0,60% sui ricavi tra euro 10 milioni e 50 milioni;</li> <li>• 0,40% sui ricavi eccedenti euro 50 milioni</li> </ul>
A dipendenti		SI	Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura)	Per intero nell'esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad euro 258; per l'anno 2021 - 516)

## Le scadenze di dicembre

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche; per soggetti privati è possibile presentare il modello F24 in forma cartacea solo se non sono presenti compensazioni.

Versamento	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
F24 senza compensazioni	Entratel / Fisconline, home banking	Cartaceo, home banking o Entratel / Fisconline
F24 con compensazioni o F24 con saldo zero	Entratel / Fisconline	Entratel / Fisconline

16 dicembre

- **IVA mensile:** versamento IVA mese di novembre, codice 6011
- **Ritenute su redditi di lavoro dipendente/autonomo:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente, codice 1001 per redditi di lavoro dipendente e assimilati, codice 1040 per redditi di lavoro autonomo
- **Ritenute operate da condomini:** versamento delle ritenute (4%) operate nel mese precedente da parte dei condomini a titolo di acconto, codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES
- **Ritenute alla fonte locazioni brevi:** versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici per locazioni brevi, codice 1919

- **Altre ritenute alla fonte:** versamento delle ritenute operate nel mese precedente per rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio, codice 1040
- **INPS dipendenti:** versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga del mese precedente, codice DM10
- **INPS gestione separata:** versamento del contributo del 24% – 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese precedente a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000)

**IMU/IMI/IMIS:** versamento II rata 2022

27 dicembre

- **INTRASTAT:** presentazione elenchi riepilogativi per i soggetti mensili
- **Acconto IVA:** versamento dell'acconto IVA, codice 6013 per soggetti mensili e 6035 per soggetti trimestrali

2 gennaio 2023

- **UNIEMENS:** denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi relativi al mese precedente
- **Libro Unico:** registrazioni relative al mese precedente
- **IMU:** presentazione (ove previsto) della dichiarazione IMU/IMI per le variazioni avvenute nel corso del 2021
- 021